



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

17430

La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.**

Nella causa iscritta al n. 37122/09 promossa da

**GINEVRA ROBERTO COCCHIO, BARRERA FRANCESCO, SCEUSA AURELIA**

Con il proc. Avv. Angelo di Fede del foro di Palermo, c/o l'Avv. Maria Vittoria Piacente in Roma  
V. Crescenzo 25

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**ENEL S.P.A. in persona del legale rapp.n.te pro tempore**

**ENEL SERVIZI SRL in persona del legale rapp.n.te pro tempore**

Con il Proc. Dom. Avv. Arturo Maresca e Monica Grassi in Roma V, L. G. Faravelli n. 22

**RESISTENTI**

**Oggetto: somministrazione lavoro – conversione rapporto a tempo indeterminato**

**ESPOSIZIONE**

I ricorrenti, premesso di prestato attività lavorativa, senza soluzione di continuità, rispettivamente dal dicembre 2000, novembre 2000 e giugno 2002, sino al novembre 2008, in favore della Enel Servizi in forza di contratti di somministrazione occorsi, dapprima a termine con la OAT Informatica e poi con la Man Power ed infine, dal settembre 2006, a tempo indeterminato, con la Interim 25, in qualità di addetti alla gestione dell'attività "inbound" ed "outbound" orientata al servizio di assistenza software, descritti i servizi ai quali erano via via adibiti, hanno assunto la nullità dei contratti di somministrazione intercorsi "avendo svolto le proprie prestazioni contestualmente ad altri dipendenti dell'utilizzatore ma con competenza e professionalità superiore, percependo tuttavia una retribuzione inferiore a questi, in quanto inquadrati in categoria B1 come addetti al call center", ed essendo stato inoltre da ultimo stipulato il contratto di somministrazione a tempo indeterminato "vietato implicitamente dalla contrattazione collettiva di settore".

Hanno pertanto convenuto in giudizio l'utilizzatore, nonché la spa Enel, in qualità di capogruppo, al fine di sentire dichiarare la nullità dei contratti di somministrazione e l'accertamento della natura subordinata a tempo interminato dei rapporti direttamente con l'utilizzatrice ovvero con la capo

gruppo, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e con attribuzione dell'inquadramento corretto.

Le società convenute si sono ritualmente costituite. Enel Spa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre Enel Servizi Srl ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità delle domande attoree relative ai rapporti di somministrazione a tempo determinato sopra descritti in quanto oggetto di specifiche rinunce sottoscritte in sede sindacale in data 9.9.04 e 6.11.06 e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree anche in considerazione della genericità delle censure, chiedendo il rigetto del ricorso.

Preliminarmente deve ritenersi la legittimazione passiva di Enel S.p.a. considerato che la stessa è stata convenuta dai ricorrenti in qualità di capogruppo della Enel Servizi S.r.l. e sulla scorta dell'asserita responsabilità solidale. Poiché la legittimazione passiva si radica sulla scorta delle prospettazioni attoree, tanto è sufficiente al fine di disattendere l'eccezione preliminare della convenuta.

E ciò non di meno la domanda nei confronti di Enel spa deve essere disattesa in assenza di ogni allegazione e prova circa l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune, nonché il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario; elementi questi che, indipendentemente dal mero collegamento economico funzionale fra le due società, sono idonei ad individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune e che, pertanto, consentono di radicare la responsabilità solidale della capogruppo.

Del pari fondata l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree relative ai contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi con la Oat Informatica e con la Manpower sino al settembre 2006, avendo tutti gli odierni ricorrenti espressamente rinunciato – con verbali del settembre 2004 e novembre 2006 stipulati in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. (e di cui al fascicolo di parte resistente) – a far valere l'illegittimità dei contratti di somministrazione intercorsi, a chiedere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore ed a rivendicare differenze retributive.

La questione controversa attiene pertanto solo ai contratti di staff leasing intercorsi con la Interim 25.

Questi sono stati stipulati il 15.11.06 *“per lo svolgimento di attività di “servizi di gestione call center”*. Il lavoratore somministrato svolgerà le mansioni di addetto al call center e sarà inquadrato nel livello B1 e sarà adibito presso la sede di Palermo V. Marchese di Villabianca.

In forza di tali contratti, i ricorrenti hanno stipulato con la Interim 25 i relativi contratti di lavoro che richiamano quello di somministrazione quanto ad oggetto, inquadramento, attività, luogo di lavoro...

E' poi incontestato che i lavoratori sono stati effettivamente adibiti a svolgere le mansioni indicate nei contratti individuali di somministrazione.

Ciò posto, premessa l'assoluta genericità delle doglianze dei ricorrenti circa la asserita nullità dei citati contratti, non può condividersi la tesi attorea che fonda sulla mancata regolamentazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato da parte della contrattazione collettiva il divieto di ricorrere a detti rapporti, considerato di contro che il contratto di staff leasing è specifica tipologia legale che, solo in caso di espressa negazione da parte della contrattazione collettiva, potrebbe ritenersi vietato.

Orbene la generica censura dei ricorrenti circa l'"aver svolto il servizio contestualmente ad altri lavoratori dipendenti dell'utilizzatrice" nel medesimo contesto organizzativo dei dipendenti dell'utilizzatore, potrebbe interpretarsi quale contestazione della legittimità dello staff leasing che non sarebbe consentito attenendo le prestazioni dei lavoratori somministrati allo stesso *core business* dell'utilizzatrice. Così interpretata la censura non è fondata.

Pacifico infatti che i ricorrenti hanno prestato la propria attività nella ambito della gestione dei servizi di call center e dunque per un'attività espressamente prevista dall'art. 20 comma D.lvo 276/03 – applicabile *ratione temporis* – si osserva che non risulta condivisibile la tesi attorea che limiterebbe la legittimità dello staff leasing alle sole attività di cui all'art. 20 comma 3 ove completamente esternalizzate e/o comunque estranee – almeno per contenuti professionali – all'attività dell'utilizzatrice. Tale tesi infatti, non solo appare contrastante con una interpretazione letterale della normativa su indicata – che solo limitatamente all'ipotesi sub h) - attività edilizia e cantieristica navale ... - prevede una specifica limitazione, ma altresì rispetto alla ratio della norma su citata che mira a tipizzare legalmente le esigenze organizzative e produttive per tipologie di attività.

A conferma dell'inesistenza di un divieto legale di possibile commistione fra lavoratori diretti e lavoratori somministrati a tempo indeterminato nonché dell'impossibilità di ricorrere allo staff leasing per lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto sociale dell'utilizzatrice, vale richiamare l'art. 2 comma 143 L. 191/09 che legittima lo staff leasing "per tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e sostegno alla famiglia", parallelamente all'abrogazione del comma 46 dell'art. 1 L. 247/07 che aveva "soppresso" l'istituto. L'assoluta genericità delle allegazioni relative all'inferiore trattamento economico e normativo ricevuto dai ricorrenti rispetto ai lavoratori diretti dell'utilizzatrice che svolgevano le medesime

mansioni, non consente alcun esame di detto profilo, prospettato peraltro dai ricorrenti, ai soli fini della declaratoria di nullità e/o illegittimità dei rapporti di lavoro somministrati.

Le domande attoree vanno pertanto rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle convenute in solido in complessivi € 2.000,00 (di cui € 880,00 per diritti ed il residuo per onorari) oltre rimborso spese generali cap ed iva.

**P.Q.M.**


Rigetta le domande attoree;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute in solido liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali cap ed iva.

Roma 10.11.2010

Il G.L.

Dott.ssa F. R. Pucci



**IL CANCELLIERE C2**  
dr.ssa Benedetta Molinero

